

STATUTO

ASSOCIAZIONE ECATE - European Centre for Art Theatre Entertainment

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

È costituita una Associazione denominata ECATE - European Centre for Art Theatre Entertainment.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano (MI), via Friuli 42, ma può costituire sedi secondarie.



Articolo 3

L'associazione ha lo scopo di promuovere, valorizzare e diffondere la cultura e l'arte nelle sue diverse forme espressive (teatro, musica, danza, cinema, arte).

In particolare, svolge attività di promozione culturale sia in Italia che all'estero, anche attraverso una politica di scambi culturali, rivolgendo particolare attenzione alla tutela delle tradizioni, al rinnovamento dei linguaggi artistici, alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano e delle diverse forme di espressione artistica, all'interdisciplinarietà delle arti, al rapporto fra le arti sceniche ed il mondo dell'istruzione e dell'Università, alla formazione, promozione ed informazione del pubblico e degli operatori e lavoratori dello spettacolo, all'aggiornamento professionale degli stessi, alla diffusione dello spettacolo e dell'arte, anche attraverso specifiche iniziative editoriali e con il supporto delle nuove tecnologie e dell'emittenza radio e televisiva anche attraverso specifici accordi di collaborazione. ;

- diffondere la cultura attraverso iniziative e servizi volti all'informazione del pubblico e degli operatori e lavoratori dello spettacolo, avvalendosi anche di strumenti informatici, editoriali, audiovisivi;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, festival, rassegne, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, attraverso la stampa, la distribuzione e la vendita di libri e riviste, la produzione e la riproduzione di filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di documentazione visiva o sonora;
- istituire ed erogare premi e borse di studio e bandire concorsi;
- favorire la circuitazione nazionale ed internazionale di artisti, spettacoli cinematografici e teatrali (di prosa, musicali e di danza), arti visive (grafica, pittura, scultura, fotografia, etc.), concerti, performance, e lavori legati al concetto di arte e cultura di qualsiasi genere;
- mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze e professionalità, svolgendo attività di consulenza e supporto inerenti a: strumenti di comunicazione e di marketing necessari alla promozione di lavori artistici e culturali; operazioni di fund raising; stesura di progetti; compilazione di domande di partecipazione a festival, concorsi e bandi; organizzazione e logistica;
- svolgere attività di produzione e post-produzione;
- ideare e realizzare progetti artistici e culturali.





L'Associazione non ha scopo di lucro, ma può in via marginale, strumentale ed accessoria svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. L'Associazione potrà collaborare con enti o associazioni che perseguono simili scopi sociali anche promuovendone l'attività.

STRUMENTI

Articolo 4

Nei limiti dei propri scopi, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazione di enti o di società che, a giudizio del Comitato Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi: a tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme del Codice Civile, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso banche, sottoscrizioni e contributi liberali di persone fisiche o giuridiche.

SOCI EFFETTIVI ED ASSOCIATI SOSTENTITORI

Articolo 5

Sono soci coloro (persone fisiche e giuridiche) che, attraverso specifica domanda e previa presentazione di due persone già socie, siano ammesse dal Comitato Direttivo.

Le iscrizioni dei soci decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

Per i soci fondatori la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della costituzione dell'Associazione.

I soci partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente all'attività dell'Associazione. A copertura di costi per particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

La quota associativa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

1. per recesso a norma dell'art. 24 del C.C.
2. per delibera insindacabile di esclusione del Comitato Direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

F. Dolci

gl
app.

Ju

27

AP

PATRIMONIO E BILANCI

Articolo 6

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dalle quote versate dai soci effettivi e dagli associati sostenitori;
- b. da donazioni, eredità;
- c. da rendite patrimoniali;
- d. da proventi derivanti dalla attività dell'Associazione stessa;
- e. da contributi e sovvenzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti, Società e Privati.

Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Comitato Direttivo presenta all'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'assemblea è formata da tutti i soci.

L'assemblea è convocata dal Comitato Direttivo. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le modifiche dello statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- all'approvazione e modificazione dello statuto;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Stolici

lppf

gl
gm
AR

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Articolo 9

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta:

- inviata tramite lettera almeno otto giorni prima della riunione
- inoltrata via fax almeno otto giorni prima della riunione
- inoltrata via e-mail almeno otto giorni prima della riunione
- avviso affisso presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'assemblea.

In assenza delle formalità predette saranno comunque valide le assemblee ove vi sia la partecipazione di tutti i soci effettivi.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 10

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Nel caso in cui l'assemblea, entro l'inizio del mese precedente alla scadenza del triennio, non provveda alla sostituzione di nessuno dei membri del Comitato Direttivo, il comitato stesso si intenderà rinnovato per un altro triennio.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti: i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

Per lo svolgimento della loro attività amministrativa ai membri del Comitato non è riconosciuto alcun compenso.

Articolo 11

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede all'attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi ai soci, agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato Direttivo.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

S. Dolci

Al. P. J. G. R.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni liberi prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax o e-mail con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

SCIOGLIMENTO

Articolo 12

L'Associazione si estingue secondo le modalità dell'art. 27 del C.C.:

- a. per delibera dell'assemblea, come previsto dall'art. 21 del C.C.;
- b. per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Stefano Di Leo
Attonio Pennino
Josephine Lepicci
Anna Elisabetta Pennino
Giulia Capodici
P. J. Li

REGISTRATO A PRIVATI
ATTI PRIVATI E
E
IL FUNZIONARIO DELEGATO

17112
Rissini / 12
AL N. 297

L'ADDETTO
A.M. Bertoni



[Faint, illegible text and signatures at the bottom of the page]